



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il
07/03/2018 al nr. 92

TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

Nr. Progr. **4**

Data **06/03/2018**

Seduta NR. **1**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **06/03/2018** alle ore **20:30**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** Solita sala delle Adunanze, oggi **06/03/2018** alle ore **20:30** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ARCANGELI LUCIANO	S	PRETELLI GIACOMO	S	RENZI GINO	S
BRISIGOTTI ANDREA	S	FRANCA FRANCESCA	S		
GIANOTTI GIORDANO	N	SARTORI ANDREA	S		
LAZZARI ANDREA	S	BERZIGOTTI LORIS	S		
NANNI STEFANIA CINZIA	N	GORGOLINI MASSIMILIANC	S		

Totale Presenti: **9**

Totale Assenti: **2**

Assenti Giustificati i signori:

GIANOTTI GIORDANO; NANNI STEFANIA CINZIA

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE** del Comune, **DOTT. DE MARCO ROBERTO**.

In qualità di **SINDACO**, il **SIG. ARCANGELI LUCIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

, . .

OGGETTO:

TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta della Giunta Comunale**

Premesso che con l'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», è stata istituita, con decorrenza dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Evidenziato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 669 a 673, della L. 147/2013:

- che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (comma 669);
- che sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 670);
- che la TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671);
- che in caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (comma 672); in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673)

Evidenziato inoltre che la base imponibile TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "I.M.U." (articolo 1 comma 675 – L. 147/2013);

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del successivo comma 677, il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Visto l'articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, che dà facoltà ai Comuni **di ridurre l'aliquota base fino all'azzeramento;**

Considerato di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge n. 147/2013;

RITENUTO, per l'esercizio 2018, di ridurre l'aliquota di base per tutte le fattispecie imponibili fino all'azzeramento del tributo TASI, tenuto conto che tale scelta è da ricondursi alla volontà di ridurre, soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;

CHE l'azzeramento dell'aliquota TASI comporta sì, una riduzione di gettito per il bilancio comunale, ma controbilanciato dalla riduzione di diverse spese di parte corrente;

DATO ATTO che la disciplina della TASI è stata comunque prevista nel regolamento sull'imposta unica comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04.09.2014 in modo da dotare comunque l'Ente di tale Regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di adottare le aliquote del tributo nel corso del 2018 al fine del ripristino degli equilibri di bilancio, come previsto dall'articolo 193, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'interno del 09.02.2018, che ha differito al 31.03.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge 147/2013;
- la legge 201/2011;
- la legge 205 del 29.12.2017 (Legge di stabilità 2018);
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono riportate e trascritte:

1. di stabilire, per l'esercizio 2018 la riduzione dell'aliquota di base della componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) per tutte le fattispecie imponibili, **fino all'azzeramento della stessa;**
2. di dare atto che la facoltà di azzerare l'aliquota di base TASI per tutte le fattispecie imponibili è espressamente prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge n. 147/2013 e che tale scelta è da ricondursi alla volontà di ridurre, soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;
3. che l'azzeramento dell'aliquota TASI comporta una riduzione di gettito per il bilancio comunale controbilanciato dalla riduzione di diverse spese di parte corrente;

4. di dare altresì atto che la disciplina della TASI è stata comunque prevista nel regolamento sull'imposta unica comunale (CAPO III), di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04.09.2014, in modo da dotare comunque l'Ente di tale Regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di adottare le aliquote del tributo nel corso del 2018, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio, come previsto dall'articolo 193, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
5. di dare massima pubblicità al presente provvedimento, oltre alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
6. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
7. di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile del Settore III - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Ragioneria.
8. di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,

PROPONE

di applicare l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Si apre la discussione.

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone l'argomento all'approvazione:

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente approvata.

Dopo di che in considerazione dell'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 4 Data Delibera 06/03/2018

OGGETTO

TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 06/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III <i>F.to Esmeralda Forlani</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 06/03/2018 IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO <i>F.to Esmeralda Forlani</i>

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Luciano Arcangeli

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to Dott. Roberto De Marco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **07/03/2018** al **22/03/2018**.

Macerata Feltria, li 07/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Roberto De Marco

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, li 07/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Roberto De Marco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, li 01/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Roberto De Marco

E' stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Macerata Feltria, li 07/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Roberto De Marco